

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
CACCIA E PESCA

L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 7, comma 7. D.G.R. n. 17-10250 del 09/12/2008. Programma regionale per le piccole e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione del miele.

DISPOSIZIONI E CRITERI

1. Beneficiari.

1.1 Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese (PMI) attive nella fase di trasformazione e commercializzazione del miele.

Le PMI devono soddisfare i criteri di cui all'allegato I del Reg. CE n. 800/2008 (GU L 214 del 09/08/2008, pag. 3).

Ai sensi del Reg. CE n. 800/2008 non possono beneficiare degli aiuti:

- le imprese attive esclusivamente nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato,
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune,
- le imprese in difficoltà così come definite all'art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE n. 800/2008.

Inoltre, non possono beneficiare degli aiuti:

- le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- le imprese i cui rappresentanti legali o componenti del Consiglio di Amministrazione abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agro-alimentari, all'atto della domanda di contributo.

2. Localizzazione.

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte.

3. Tipologia degli interventi ammissibili.

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE 800/2008 e della D.G.R. n. 17-10250 del 09/12/2008 per essere considerati ammissibili gli investimenti devono essere destinati a:

- creazione di un nuovo stabilimento,
- ampliamento di uno stabilimento esistente,
- diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi,

- trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Gli investimenti proposti devono essere coerenti con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

3.1 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE (art. 7, comma 7).

La spesa massima ammissibile è di euro 300.000,00; gli investimenti per il commercio al minuto (spacci, negozi, punti vendita, ecc.) saranno finanziati nel limite di spesa massima ammissibile di 50.000,00 euro.

Potrà essere concesso un contributo in conto capitale fino al 35% della spesa ritenuta ammissibile.

3.2 SPESE GENERALI E TECNICHE.

Potranno essere ammesse a finanziamento spese generali e tecniche nella misura massima del 2,5% dell'importo relativo agli investimenti previsti.

4. Limiti di spesa.

La domanda di finanziamento presentata da ciascun beneficiario non potrà comunque avere importo complessivo inferiore a 70.000,00 euro e superiore a 300.000,00 euro.

5. Criteri di priorità e graduatorie.

5.1 Priorità.

All'interno della graduatoria verrà data priorità al finanziamento delle imprese previste dalla L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 4, comma 1, lettere a), b), d):

- società cooperative agricole e loro consorzi iscritti all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente,
- organizzazioni di produttori (O.P.) riconosciute ai sensi del D.lgs. 102/2005 e s.m.i.,
- società di capitali il cui capitale sociale deve essere almeno per il 50% sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative o loro consorzi, organizzazioni di produttori.

Le domande ritenute ammissibili presentate da tali imprese verranno inserite all'inizio della graduatoria e i punteggi saranno assegnati solo nel caso in cui le risorse finanziarie sul bilancio per l'anno 2011 non siano sufficienti a finanziarle tutti.

Successivamente verranno finanziati i progetti ritenuti ammissibili presentati dagli altri beneficiari. Tali progetti saranno inseriti nella graduatoria, secondo i punteggi sotto indicati, solo nel caso in cui le risorse finanziarie sul bilancio per l'anno 2011 non siano sufficienti a finanziarli tutti.

5.2 Punteggi.

- impresa con sede operativa in zona montana (classificazione territoriale PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, parte II, sezione II) punti 2
- impresa che trasforma e commercializza almeno il 30% di prodotti con certificazione biologica ai sensi del Reg. CE 834/07 e s.m.i. punti 3
- impresa certificata UNI EN ISO serie 9000:2000 (Vision 2000), 14.000:2004, EMAS e altre certificazioni di qualità rilasciate da enti terzi accreditati secondo le norme EN 45000 : punti 1 per ogni certificazione fino ad un massimo di punti 3
- impresa che dimostra un'integrazione di filiera mediante l'erogazione di servizi alle aziende apistiche fornitrici (assistenza tecnica, formazione professionale, ecc...) punti 4
- impresa che svolge regolarmente analisi chimico-fisiche dei prodotti presso laboratori accreditati per la ricerca di residui di pesticidi/ antibiotici e/o per la determinazione dello spettro pollinico punti 5

